



NEWSLETTER
1 dicembre 2020

Principali misure fiscali contenute nel Decreto Ristori quater

Con la presente forniamo una preliminare rassegna delle principali misure di carattere fiscale adottate dal Governo con il d.L. 30 novembre 2020, n. 157, recante “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d. “**Decreto Ristori quater**”.

* * *

- **Art. 1 – proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP**

Il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto sulle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) e sull'imposta sulle attività produttive (IRAP) viene, in via generale, prorogato al 10 dicembre 2020.

È invece prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dei predetti acconti nei confronti:

- dei soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in analisi e che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- dei soggetti non interessati dagli ISA ed operanti nei settori economici individuati dagli allegati 1 e 2 al d.L. 9 novembre 2020, n. 149, c.d. “**Decreto Ristori bis**” e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, vale a dire la c.d. “**zona rossa**” e dell'articolo 30 del Decreto Ristori bis;
- dei soggetti che gestiscono ristoranti ubicati nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate

alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020, vale a dire la c.d. “**zona arancione**” e dell'articolo 30 del Decreto Ristori bis.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

Rimane comunque ferma la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta sulle attività produttive (i) per i soggetti ISA, che hanno subito una riduzione del fatturato del 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente così come previsto dall'articolo 98 del d.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. “**Decreto Agosto**”, ovvero (ii) per gli esercenti di attività indicate dall'allegato 1 del d.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “**Decreto Ristori**”, e dall'allegato 2 al Decreto Ristori bis aventi domicilio fiscale o sede operativa in zone rosse o esercenti attività di ristorazione in zone arancioni, così come previsto dall'articolo 6 del Decreto Ristori bis.

Infine, si osserva che è posticipato al 30 aprile 2021 il termine, originariamente previsto per il 30 novembre 2020 dall'art. 42 bis, comma 5, Decreto Agosto, per il versamento - senza applicazione di sanzioni né di interessi - dell'importo dell'IRAP non versata per errata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 3, d.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. **Decreto Rilancio**. Si ricorda, a tal proposito, che il predetto art. 24, nel prevedere la non debenza del saldo IRAP 2019 e dell'acconto IRAP 2020 aveva precisato che ciò si applica nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”, e successive modifiche; pertanto, la proroga ora introdotta dal Decreto Ristori quater, è finalizzata a consentire un più ampio arco temporale per la predetta regolarizzazione, utile anche a consentire una più esatta determinazione degli importi effettivamente dovuti (ad oggi è tuttora in esame l'esatta determinazione del limite di cui alla predetta Comunicazione, come risulta dal *Question time* in Commissione VI Finanze n. 5-05005 dl 18 novembre u.s.).

- **Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre**

Secondo la disposizione in esame (i) per i soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in analisi e che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e (ii) per i soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2020, sono sospesi i termini in scadenza nel mese di dicembre relativi ai:

- versamenti delle ritenute alla fonte previste dagli articoli 23 e 24 d.p.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ritenute relative alle addizionali regionali e comunali operate dal sostituto d'imposta;
- versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione in oggetto, si applica a prescindere da riduzioni di ricavi o compensi a favore:

- dei soggetti che esercitano attività sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- dei soggetti che esercitano attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree individuate come zone arancioni o rosse alla data del 26 novembre 2020;
- dei soggetti operanti nei settori economici individuati dall'allegato 2 al Decreto Ristori bis, ovvero esercenti attività alberghiera, di agenzia di viaggio, di tour operator, aventi sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale individuate alla data del 26 novembre 2020 come zone rosse.

I versamenti sospesi dovranno essere realizzati, senza applicazione di sanzione e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, per un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

- **Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP**

Viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine per presentare le dichiarazioni dei redditi in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

- **Art. 4 – Proroga dei termini per le definizioni agevolate**

È spostato al 1° marzo 2021 il termine, previsto dall'articolo 68, comma 3, d.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 c.d. "Cura Italia", per il versamento di quanto dovuto per le definizioni agevolate previste per la c.d. "rottamazione-ter" (articolo 3 del d.L. 23 ottobre 2018, n. 119) e per il c.d. saldo e stralcio (articolo 1 commi 190 e 193, della L. 30 dicembre 2018, n. 145); per l'effetto, laddove entro tale data intervengano i pagamenti dovuti, non si determina l'inefficacia delle predette definizioni.

- **Art. 5 – Proroga del versamento del PREU per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del TULPS**

Il versamento del saldo del Prelievo Erariale Unico (PREU) per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 è versato in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020.

La restante quota dovuta può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi calcolati giorno per giorno, di cui la prima rata dovrà essere versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021.

- **Art. 7 –Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione**

La disposizione in esame contiene alcune modifiche alla disciplina della dilazione dei ruoli, regolata dall'articolo 19 del d.p.R. 29 settembre 1973, n. 602; tra queste si prevede che:

- dalla data di presentazione della domanda di dilazione e sino alla decadenza o all'eventuale provvedimento di rigetto, sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, nonché la possibilità di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e di avviare nuove procedure esecutive;
- a seguito del pagamento della prima rata, si determina l'estinzione delle eventuali procedure esecutive già intraprese a meno che queste non siano già ormai in fase avanzata (effettuazione dell'incanto con esito positivo, emissione del provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati, etc.);
- dalla data di entrata in vigore del decreto in parola e fino al 31 dicembre 2021, il limite entro il quale non occorre documentare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria, necessario per ottenere la dilazione, è elevato da 60.000 Euro a 100.000 Euro e, per il medesimo periodo, il limite massimo di rateazioni non pagate ai fini della decadenza passa da cinque a dieci rate non consecutive;
- i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima della sospensione prevista dall'articolo 68 Cura Italia, era intervenuta la decadenza del relativo beneficio, potranno essere nuovamente dilazionati, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione;
- non è consentita la dilazione di somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis d.p.R. 602/1973, laddove tale verifica intervenga prima dell'accoglimento della richiesta di dilazione (si ricorda, a tal proposito, che l'art. 48 bis cit. prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo).

• **Art. 8 – Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU**

Le esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU), previste in favore:

- del settore turistico e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 177, comma 1, lett b) del Decreto Rilancio e dall'articolo 78 comma 1, lettere b), d) ed e) del Decreto Agosto (i.e. immobili con categoria catastale D/2 nonché agriturismi, villaggi turistici ecc.);
- degli esercenti attività indicate nell'allegato 1 al Decreto Ristori, esentati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Decreto Ristori;
- degli esercenti attività indicate nell'allegato 2 al Decreto Ristori bis, esentati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, Decreto Ristori bis,

sono riconosciute non più a favore dei soli proprietari, ma a favore di tutti i soggetti passivi dell'IMU, così come individuati dall'articolo 1, comma 743, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020"), a condizione che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle

predette disposizioni.

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it Web: fogliandpartners.com

Roma, Via dei Prefetti 17, Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690

Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.